

## **TI\_GERICHTE 15.2012.130 vom 11. Januar 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-01-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2012.130](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.130)

FR: TI\_GERICHTE 15.2012.130 du 11 janvier 2013

IT: TI\_GERICHTE 15.2012.130 del 11 gennaio 2013

### **Regeste**

Presupposti per il gratuito patrocinio. Pignoramento di redditi impignorabili risparmiati. Spese per l'auto. Creditori privilegiati

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia ( DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento ( DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d'ufficio. Redditi impignorabili (giusta gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l'escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali tali redditi gli erano stati lasciati) sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7, massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93).

#### **E. 2**

Nell'esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l'organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

#### **E. 3**

Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore ( DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

#### **E. 4**

RI 1 ha chiesto di considerare nella determinazione del suo minimo di esistenza l'intero costo legato all'utilizzo dell'autovettura.

#### **E. 4.1**

E' principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III

73, 97 III 52; Amonn/ Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.). Nel caso in esame il debitore è pensionato e non esercita alcuna attività lucrativa motivo per il quale non gli possono essere riconosciute le spese connesse all'uso dell'autovettura.

#### **E. 5**

Per quanto riguarda il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale di fr. 98.85 mensili per il pagamento dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione di protezione giuridica, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso ( DTF 112 III 18). Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E' di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione di protezione giuridica, importo che l'escusso neppure pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a questi istituti assicurativi. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati alle creditrici.

#### **E. 6**

Nel caso di specie, non è contestato, e comunque risulta chiaramente dalla legge (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), che la rendita mensile di fr. 2'478.- (composta della rendita dell'assicurazione invalidità [AI] e delle prestazioni complementari [PC]) è assolutamente impignorabile. Procedendo al pignoramento però l'Ufficio ha pignorato la somma di fr. 2'843.46 depositata su un conto intestato all'escusso presso la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in quanto ritenuta un risparmio pignorabile sulla rendita AVS e sulla prestazione complementare, ritenuto che lo stesso Ufficio non ha pignorato gli ulteriori fr. 4'000.- esistenti sul conto, considerati necessari a coprire il minimo esistenziale del debitore per i mesi di settembre e di ottobre 2012.

#### **E. 6.1**

Considerato come l'Ufficio ha riconosciuto a RI 1 l'importo di fr. 4'000.- depositato presso la \_\_\_\_\_ per la copertura del proprio minimo vitale per i mesi di settembre e di ottobre 2012, l'importo di fr. 2'843.46 potrebbe essere considerato risparmiato – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le spese indispensabili, riferite ai mesi precedenti il mese di settembre, che la rendita è destinata a coprire risultassero già pagate.

#### **E. 6.2**

L'escusso pretende innanzitutto che l'importo pignorato, presente sul suo conto al momento del pignoramento del 17 ottobre 2012, avrebbe dovuto servire a pagare l'assicurazione RC dell'auto, l'imposta di circolazione, l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione giuridica per il 2013. Considerato che questi oneri, come visto in precedenza, non possono essere conteggiati nella determinazione del minimo vitale, gli stessi non possono neppure essere pagati con l'importo pignorato.

### **E. 6.3**

RI 1 pretende ancora che quanto pignorato debba servire a pagare la \_\_\_\_\_, società che gestisce la carta di credito con la quale egli acquista il cibo e la benzina, per il periodo dal 23 settembre al 23 ottobre 2012 (fr. 815.65) e a rimborsare l'importo di fr. 2'000.- a \_\_\_\_\_, che a fine agosto gli avrebbe prestato del denaro. L'importo di fr. 815.65 è dovuto alla \_\_\_\_\_ per l'utilizzo della carta di credito nei mesi di settembre e di ottobre 2012, ossia per il periodo per il quale l'Ufficio ha riconosciuto all'escusso l'importo di fr. 4'000.- per la copertura del proprio minimo vitale. Ne consegue che tali spese sono incluse nella somma riconosciutagli di fr. 4'000.- e non possono essere ulteriormente saldate con parte dell'importo pignorato. Come visto in precedenza perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tale senso oppure che i creditori abbiano fornito all'escusso generi alimentari, beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore, i locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso ( DTF 112 III 18). Il riconoscimento dell'importo di fr. 2'000.- a favore di Pierangelo \_\_\_\_\_ non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale e ciò anche se quest'ultimo avesse effettivamente prestato all'escusso questo importo e se RI 1 lo avesse usato per l'acquisto di beni assolutamente necessari, perché \_\_\_\_\_ in quanto normale mutuante non fa parte della ristretta cerchia dei creditori privilegiati. Il pignoramento va quindi confermato.

### **E. 7**

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

### **E. 8**

RI 1 chiede l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

#### **E. 8.1**

La legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l'autorità di vigilanza (in seguito all'abrogazione dell'art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono definiti dal Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).

## E. 8.2

Nel caso di specie il ricorso presentato dall'escusso appariva d'acchito privo di possibilità di successo. Questo perchè il ricorrente si è opposto al pignoramento senza però far valere di dover far fronte con la somma risparmiata a delle spese indispensabili antecedenti il mese di settembre 2012, mese a decorrere dal quale l'Ufficio gli ha riconosciuto l'importo di fr. 2'000.- mensili a copertura del proprio minimo vitale. L'istanza di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta dall'escusso va perciò disattesa. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 117 CPC ; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3 . Notificazione a: - - Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.